

# PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA

*Diretta da* Adolfo Scalfati

3-2021

*Comitato di direzione:*

Ennio Amodio, Lorena Bachmaier Winter, Mar Jimeno Bulnes, Giuseppe Di Chiara, Paolo Ferrua, Giulio Garuti, Luigi Kalb, Sergio Lorusso, Cristina Mauro, Mariano Menna, Gustavo Pansini, Francesco Peroni, Stephen C. Thaman



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2021 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO  
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100  
<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2039-4527

Publicato on-line nel mese di maggio 2021  
presso la G. Giappichelli Editore – Torino

#### COMITATO DI DIREZIONE

*Ennio Amodio*, professore emerito di procedura penale, Università di Milano Statale  
*Lorena Bachmaier Winter*, professore ordinario di Diritto processuale, Università Complutense di Madrid  
*Mar Jimeno Bulnes*, professore ordinario di diritto processuale, Università di Burgos  
*Giuseppe Di Chiara*, professore ordinario di procedura penale, Università di Palermo  
*Paolo Ferrua*, professore di procedura penale, Università di Torino  
*Giulio Garuti*, professore ordinario di procedura penale, Università di Modena e Reggio Emilia  
*Luigi Kalb*, professore ordinario di procedura penale, Università di Salerno  
*Sergio Lorusso*, professore ordinario di procedura penale, Università di Foggia  
*Cristina Mauro*, professore ordinario di Scienze criminali, Università di Poitiers  
*Mariano Menna*, professore ordinario di procedura penale, Seconda Università di Napoli  
*Gustavo Pansini*, professore emerito di procedura penale, Università di Urbino Carlo Bo  
*Francesco Peroni*, professore ordinario di procedura penale, Università di Trieste  
✠ *Giorgio Santacroce*, primo presidente la Corte di cassazione  
*Stephen C. Thaman*, professore emerito di diritto processuale penale comparato, Università di Saint Louis

#### NUCLEO DI COORDINAMENTO

*Teresa Bene*, professore ordinario di procedura penale, Università della Campania L. Vanvitelli (*Corte di cassazione – Sezione Unite*)  
*Marilena Colamussi*, professore associato di procedura penale, Università di Bari Aldo Moro (*Rassegna bibliografica*)  
*Paola Corvi*, professore associato di procedura penale, Università Cattolica di Piacenza (*Decisioni in contrasto*)  
*Rosa Maria Geraci*, professore associato di procedura penale, Università di Roma, Tor Vergata (*Corte costituzionale*)  
*Mitja Gialuz*, professore ordinario di procedura penale, Università di Genova (*Corte di Giustizia europea*)  
*Vania Maffeo*, professore associato di procedura penale, Università di Napoli Federico II (*Novità sovranazionali*)  
*Carla Pansini*, professore ordinario di procedura penale, Università di Napoli Parthenope (*Novità legislative interne*)  
*Alessandra Sanna*, professore associato di procedura penale, Università di Firenze (*Rassegna bibliografica*)  
*Nicola Triggiani*, professore ordinario di procedura penale, Università di Bari Aldo Moro (*De jure condendo*)  
*Cristiana Valentini*, professore ordinario di procedura penale, Università degli Studi G. d'Annunzio, Chieti-Pescara (*Corte europea dei diritti dell'uomo*)  
*Daniela Vigoni*, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Statale (*Novità sovranazionali*)

#### RESPONSABILI DELLA REDAZIONE

*Giuseppe Biscardi*  
*Orietta Bruno*  
*Laura Capraro*  
*Ada Famiglietti*

#### REDAZIONE

*Teresa Alesci*, assegnista di ricerca, Università della Campania L. Vanvitelli – *Gastone Andreatza*, magistrato – *Fulvio Baldi*, magistrato – *Antonio Balsamo*, magistrato – *Giuseppe Biscardi*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Orietta Bruno*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Lucio Camaldo*, professore associato di diritto processuale penale, Università di Milano Statale –

*Sonia Campailla*, ricercatore di diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tor Vergata – *Laura Capraro*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Assunta Cocomello*, magistrato – *Antonio Corbo*, magistrato – *Gaetano De Amicis*, magistrato – *Jacopo Della Torre*, assegnista di ricerca Università di Trieste – *Francesca Delvecchio*, dottore di ricerca in procedura penale, Università di Foggia – *Alessandro Diddi*, professore associato di procedura penale, Università della Calabria – *Ada Famiglietti*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Rita Lopez*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Paola Maggio*, ricercatore di procedura penale, Università di Palermo – *Mena Minafra*, ricercatore di procedura penale, Università della Campania L. Vanvitelli – *Antonio Pagliano*, ricercatore di procedura penale, Seconda Università di Napoli – *Giorgio Piziali*, magistrato – *Nicola Russo*, magistrato – *Alessio Scarcella*, magistrato – *Paolo Troisi*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Elena Zanetti*, ricercatore di procedura penale, Università di Milano Statale

#### PEER REVIEW

La “revisione dei pari” garantisce il livello qualitativo dei contenuti della Rivista.

La valutazione viene compiuta tenendo conto della fisionomia tradizionale dei generi letterari (Articolo e Nota), misurandone la chiarezza espositiva, i profili ricostruttivi, il grado di ricerca, la prospettiva critica e le soluzioni interpretative offerte. La verifica è effettuata a rotazione da due professori ordinari di discipline corrispondenti o affini alle materie oggetto dei lavori, i quali esprimono un giudizio sulla meritevolezza o meno della pubblicazione dei contributi. Nell'ipotesi di valutazioni contrastanti tra i revisori, detto giudizio è rimesso al Direttore della Rivista.

Il controllo avviene in forma reciprocamente anonima.

I contenuti editi nella Sezione denominata “Scenari” non sono soggetti a revisione.

#### PEER REVIEWERS

*Enrico Mario Ambrosetti*, professore ordinario di diritto penale, Università di Padova  
*Giuseppe Bellantoni*, professore ordinario di procedura penale, Università Magna Grecia di Catanzaro  
*Alessandro Bernasconi*, professore ordinario di procedura penale, Università di Brescia  
*Piermaria Corso*, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Statale  
*Agostino De Caro*, professore ordinario di procedura penale, Università del Molise  
*Mariavaleria del Tufo*, professore ordinario di diritto penale, Università di Napoli SOB  
*Marzia Ferraioli*, professore ordinario di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata  
*Carlo Fiorio*, professore straordinario di procedura penale, Università di Perugia  
*Novella Galantini*, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Statale  
*Maria Riccarda Marchetti*, professore ordinario di procedura penale, Università di Sassari  
*Oliviero Mazza*, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Bicocca  
*Paolo Moscarini*, professore ordinario di procedura penale, Università di Roma LUISS  
*Angelo Pennisi*, professore di procedura penale, Università di Catania  
*Tommaso Rafaraci*, professore ordinario di procedura penale, Università di Catania  
*Antonio Scaglione*, professore ordinario di procedura penale, Università di Palermo  
*Andrea Scella*, professore ordinario di procedura penale, Università di Udine  
*Nicola Triggiani*, professore ordinario di procedura penale, Università di Bari Aldo Moro  
*Gianluca Varraso*, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Cattolica

Email per la corrispondenza: [actis@giappichelli.it](mailto:actis@giappichelli.it)

Email dell'Editore: [editoriale@giappichelli.it](mailto:editoriale@giappichelli.it)

---

## Sommario

### Editoriale | *Editorial*

ADOLFO SCALFATI

- Giustizia penale e sistema produttivo: non prevalga solo l'idea di accorciare i tempi del processo / *Criminal justice and economy: not just the idea of shortening the time of the trial*** 503

### Scenari | *Overviews*

- Novità legislative interne / *National Legislative News* (MARIA ROSARIA MAGLIULO) 508
- Novità sovranazionali / *Supranational News* (LUCIO CAMALDO) 514
- De jure condendo* (LORENZO PULITO) 520
- Corte europea dei diritti dell'uomo / *European Court of Human Rights* (ANDREA SIVIER) 524
- Corte di Giustizia UE / *Court of Justice EU* (FRANCESCA DRI, ELISA GRISONICH) 530
- Corte costituzionale / *Constitutional court* (GIULIA MAZZA) 537
- Sezioni Unite (TERESA ALESCI) 540
- Decisioni in contrasto (GIADA BOCELLARI) 545
- Rassegna bibliografica (ALESSANDRA SANNA) 548

### Avanguardie in giurisprudenza | *Cutting Edge Case Law*

#### **La Suprema Corte glossa la libertà vigilata come misura non detentiva**

- Corte di cassazione, sez. V, 14 ottobre 2020, n. 28575 – Pres. Pezzullo; Rel. Riccardi 553
- La natura giuridica della libertà vigilata: una fortezza inattaccabile? / *The legal nature of probation: an unassailable fortress?* (SERENA SISTO) 555

#### **Giudizio di legittimità e difesa tecnica**

- Corte di cassazione, sez. I, sent. 14 ottobre 2020, n. 28543 – Pres. Santalucia; Rel. Aprile 559
- La difesa tecnica nel giudizio in Cassazione e la necessità di una rilettura del sistema / *The technical defence in Supreme Court proceedings and the need for a reinterpretation of the system* (GAIA TESSITORE) 563

#### **La Cassazione ritorna sugli effetti della Brexit sul MAE**

- Corte di cassazione, sez. VI, 9 ottobre 2020, n. 28228 – Pres. Petruzzellis; Rel. Rosati 570
- Mandato di arresto europeo e BREXIT: quali scenari per il futuro? / *European arrest warrant and BREXIT: what are the possible future scenarios?* (FIAMMETTA BORGIA) 575

#### **Sulla utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni tra presenti svolte all'estero mediante captatore informatico**

- Corte di cassazione, sez. II, sent. 22 ottobre 2020, n. 29362 – Pres. Verga; Rel. Di Pisa 583
- Intercettazioni all'estero mediante captatore informatico: nuovi strumenti, vecchi problemi / *Old problems in interception of communications between those present using malware in foreign* (MAURO TROGU) 590

**Ultrasettantenni e custodia cautelare in carcere**

Corte di cassazione, sez. VI, sent. 10 novembre 2020, n. 31418 – Pres. Petruzzellis; Rel. Bassi 597

Sono necessarie esigenze cautelari di eccezionale rilevanza anche per il detenuto che compie settanta anni durante l'esecuzione della misura custodiale / *Precautionary requirements of exceptional importance are also necessary for the prisoner who turns seventy years old during the execution of the custodial measure* (MARIA THELMA VITA) 601

**Estradizione, emergenza sanitaria e diritti fondamentali dell'individuo**

Corte di cassazione, sez. VI, sent. 3 novembre 2020, n. 30642 – Pres. Petruzzellis; Rel. Aprile 613

L'extradizione passiva ai tempi della pandemia di Covid-19 / *The extradition procedure at the time of the COVID-19 Pandemic* (MARCO PITTIRUTI) 621

**La Corte costituzionale introduce un nuovo caso di lettura per irripetibilità sopravvenuta imprevedibile del dichiarante**

Corte costituzionale, 20 ottobre 2020, n. 218 – Pres. Morelli; Est. Petitti 629

Estesa la lettura ex art. 512 c.p.p. alle dichiarazioni del testimone assistito rese nell'interrogatorio di garanzia / *It's legitimate to read by art. 512 c.p.p. the declarations of the witness with defender in the interrogation of guarantee* (GIAN MARCO BACCARI) 634

**Sequestro probatorio di dispositivi informatici: no al ritardo nella riconsegna dei dati**

Corte di cassazione, sez. VI, sent. 2 dicembre 2020, n. 34265 – Pres. Di Stefano; Rel. Silvestri 640

Illegittimo il trattenimento prolungato della copia integrale dei dati informatici in caso di sequestro probatorio / *The retention of the complete copy of the computer data in the event of evidential seizure is unlawful* (MARIA ROSARIA MAGLIULO) 648

*Dibattiti tra norme e prassi | Debates: Law and Praxis*

**Il captatore, tra luoghi e tempo ... / *The sensor, between places and time ...*** (MARIO GRIFFO) 658

**La maschera e il volto della consulenza tecnica d'accusa / *The mask and the face of the Prosecutor's technical consultant*** (ROSITA DEL COCO) 669

**Analisi del "Report on Eurojust's casework in the field of the European Investigation Order" / *Analysis of "Report on Eurojust's casework in the field of the European Investigation Order"*** (GIACOMINA ESPOSITO) 677

*Analisi e prospettive | Analysis and Perspectives*

**Indagini difensive ed acquisizioni dichiarative dalla persona detenuta / *Defensive investigations and declarative acquisitions from the detained*** (PASQUALE VENTURA) 693

**Riparto di giurisdizione e Procura europea / *Allotment of jurisdiction and European Public Prosecutor's Office*** (RITA LOPEZ) 700

*Indici | Index*

**Autori / *Authors*** 717

**Provvedimenti / *Measures*** 718

**Materie / *Topics*** 719

# NOVITÀ SOVRANAZIONALI SUPRANATIONAL NEWS

di Lucio Camaldo

## IL REGOLAMENTO INTERNO DELLA PROCURA EUROPEA

Il 21 gennaio 2021 è stato pubblicato il Regolamento interno della Procura europea (in *G.U.U.E.*, 21 gennaio 2021, C 22/03), adottato dal collegio a maggioranza di due terzi, su proposta del procuratore capo europeo, secondo la procedura delineata dall'art. 21, par. 2, del regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo di «EPPO» – *European Public Prosecutor's Office* (cfr. V. Vasta, *Novità sovranazionali – Il regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura europea*, in *questa Rivista*, 2018, n. 1, p. 15 ss., nonché, volendo, L. Camaldo, *L'istituzione della Procura europea: il nuovo organo investigativo affonda le proprie radici negli ordinamenti nazionali*, in *Cass. pen.*, 2018, n. 3, p. 958 ss.).

Il Regolamento interno, già pienamente in vigore a norma dell'art. 72, si pone a completamento delle disposizioni contenute nel «regolamento EPPO» e intende fornire una compiuta disciplina relativa all'organizzazione del lavoro della Procura europea.

Dal punto di vista strutturale, esso si presenta composto da settantadue articoli, suddivisi in sette titoli, che toccano numerosi aspetti connessi alla struttura e al funzionamento della neonata istituzione, creata sulla base dell'art. 86 TFUE, secondo il meccanismo della cooperazione rafforzata.

Nell'ambito delle *disposizioni generali* (titolo I), la norma di apertura delimita l'ambito applicativo del Regolamento in commento sotto il profilo soggettivo, affermandone il carattere vincolante nei confronti dell'ufficio centrale, del personale dell'EPPO e dei procuratori europei delegati, nonché del personale non appartenente alla Procura europea che lavora sotto la sua direzione.

Per ciò che attiene al regime linguistico, si prevede anzitutto l'utilizzo della lingua di lavoro delle attività operative e amministrative in tutti gli atti, le decisioni, le comunicazioni formali e i documenti, sia interni alla Procura europea, sia esterni e diretti agli altri organi e istituzioni che operano nell'ambito dell'Unione europea. Inoltre, viene chiarito che nei rapporti con la Corte di giustizia è consentito il ricorso alla lingua francese, oltre che all'inglese. Diversamente, le comunicazioni con le persone a vario titolo coinvolte in procedimenti penali (indagati, imputati, vittime, testimoni) si svolgono nella lingua richiesta, conformemente alle norme di procedura penale vigenti a livello nazionale, e, se necessario, sono accompagnate da una traduzione in una lingua comprensibile dal destinatario.

A proposito delle modalità di traduzione, l'art. 3 delinea un doppio regime, a seconda che si tratti o meno di una traduzione amministrativa urgente. Nel primo caso, si richiede espressamente che EPPO cerchi soluzioni idonee a garantire traduzioni rapide e di elevata qualità, in un ambiente sicuro. Se, al contrario, le traduzioni non paiono connotate da urgenza, occorre rivolgersi al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea. In entrambe le ipotesi, si rende imprescindibile la conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il titolo II, rubricato *questioni organizzative*, è ripartito in sei capi, ciascuno dei quali ampiamente dedicato alla disciplina degli organi interni che compongono la Procura europea: il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo e i suoi sostituti, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e, infine, il direttore amministrativo.

Con riferimento al *collegio* (a cui è dedicato il capo 1), l'attenzione viene posta, anzitutto, sul ruolo della presidenza delle relative riunioni, spettante al procuratore capo europeo, il quale, in caso di assenza, può delegare l'incarico a uno dei suoi sostituti. Il procuratore europeo più anziano in età presiede la riunione del collegio, qualora siano assenti sia il procuratore capo europeo, sia i suoi due sostituti.

L'art. 6 del Regolamento in oggetto evidenzia l'importanza delle funzioni ricoperte dal collegio, chiamato ad assumere le decisioni strategiche e politiche, nonché a definire le priorità dell'EPPO in materia di indagine e azione penale, su proposta del procuratore capo europeo. Le riunioni di tale organo si tengono, di regola, a porte chiuse, con cadenza mensile, presso la sede della Procura europea in Lus-

semburgo. È consentita, in qualsiasi momento, la convocazione di una riunione straordinaria da parte del procuratore capo europeo, il quale deve attivarsi entro dieci giorni se la richiesta in tal senso proviene da almeno sette membri del collegio.

In relazione alle modalità di svolgimento delle riunioni, assume particolare rilievo la possibilità, contemplata dall'art. 7, par. 4, di ricorrere allo strumento della videoconferenza.

Inoltre, qualora la riunione sia convocata nei locali dell'EPPO, il presidente è legittimato ad autorizzare l'intervento a distanza di quei membri del collegio che siano impossibilitati a presenziare fisicamente. In ogni caso, la partecipazione alle riunioni è estesa al direttore amministrativo, qualora l'ordine del giorno, che è predisposto dal procuratore capo europeo, abbia ad oggetto questioni inerenti al bilancio, al personale e ad altre tematiche afferenti al settore amministrativo, nonché a qualsiasi altra persona il cui parere possa essere rilevante ai fini della discussione.

L'art. 8 individua, poi, il *quorum* necessario all'adozione delle decisioni del collegio, che deve essere pari a due terzi dei suoi membri. Qualora non sia raggiunto il numero di voti sufficiente, al presidente è attribuita la facoltà di decidere se proseguire la riunione, senza che sia adottata alcuna decisione formale. È prevista, inoltre, la possibilità di delega del voto, salvo che si tratti di partecipazione a distanza. In ogni caso, la delega ha un'efficacia limitata ai punti dell'ordine del giorno per i quali è stata conferita.

Le successive disposizioni dettano le regole attinenti alle procedure di votazione, finalizzate all'adozione delle decisioni (artt. 9 e 10) e degli orientamenti del collegio (art. 11). Con riferimento alle prime, si prevede l'attivazione di una procedura scritta a fronte di situazioni urgenti, che si manifestano nell'ipotesi in cui una decisione non possa essere rinviata e debba essere adottata prima della convocazione del collegio. Per le decisioni considerate di "natura meno sostanziale", la cui adozione presuppone la maggioranza semplice, il presidente può chiedere una procedura di approvazione tacita, nell'ambito della quale la mancata risposta da parte di un membro del collegio entro il termine stabilito non equivale all'astensione dal voto, bensì a un voto favorevole. Per quanto riguarda la definizione degli orientamenti, si richiede, in deroga al sopra citato art. 8, un *quorum* più elevato, pari a quattro quinti dei membri del collegio.

L'elenco delle decisioni adottate dal collegio è distribuito, entro due giorni lavorativi, a cura del segretario, che è nominato dal presidente tra i membri del personale dell'EPPO. Al segretario compete altresì la redazione dei verbali di ciascuna riunione, che sono poi trasmessi ai componenti del collegio in vista della loro approvazione alla riunione successiva.

Il capo 2 è riservato alla disciplina delle *camere permanenti*, il cui numero e composizione sono determinati da una decisione adottata dal collegio («decisione sulla composizione delle camere permanenti»), dietro proposta del procuratore capo europeo. Ciascun procuratore europeo è membro permanente di almeno una camera. La designazione di un procuratore europeo quale membro permanente di più camere è effettuata tenendo conto del suo carico di lavoro. Il procuratore capo europeo, oltre a rivestire la qualifica di presidente del collegio, presiede anche le camere permanenti, salvo che sia diversamente stabilito dalla decisione sulla composizione, sopra citata.

Rilievo centrale assumono gli artt. 19 e 20 del Regolamento, che riguardano i criteri di assegnazione dei casi alle camere permanenti. Nello specifico, tale assegnazione è basata su un sistema casuale e automatico, che assicura una ripartizione equa del carico di lavoro tra le camere permanenti. A tal proposito, il procuratore capo europeo può adottare misure eccezionali – tra cui la temporanea sospensione dell'assegnazione di nuovi casi – qualora, in capo a una camera permanente, si ravvisi un carico di lavoro eccessivo e superiore a quello gravante sulle altre.

Tuttavia, secondo quanto stabilito dall'art. 19, par. 4, in deroga al principio di distribuzione casuale e al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'EPPO, una determinata camera permanente può divenire destinataria di specifiche categorie di casi, selezionati in relazione al tipo di reato oggetto di indagine e alle sue circostanze.

A seguito dell'assegnazione del caso, la camera permanente designata è competente a monitorare e dirigere le indagini e le azioni penali sino alla pronuncia del provvedimento in via definitiva. L'art. 20 menziona, altresì, l'istituto della riassegnazione, che può aver luogo ogniqualvolta sussistano collegamenti tra singoli casi assegnati a camere permanenti diverse o siano necessarie decisioni urgenti.

Le norme, che si pongono a chiusura del capo 2, sono incentrate sugli adempimenti informativi incombenti sul presidente di ciascuna camera permanente, che si sostanziano nella stesura di una relazione scritta relativa alle attività svolte, in conformità al contenuto minimo stabilito dall'art. 22, par. 2,

nonché riguardano le modalità di organizzazione e svolgimento delle riunioni, invero non dissimili da quelle caratterizzanti le riunioni del collegio, ed, infine, la deliberazione mediante procedura scritta.

Sulla figura e il ruolo del *procuratore capo europeo* e dei suoi *sostituti* si sofferma, invece, il capo 3 del titolo II. In particolare, per ciò che concerne il primo, si sottolinea la sua preminente funzione di rappresentanza della Procura europea, che si traduce nel potere di adottare decisioni, anche in forma orale, e di sottoscrivere accordi per conto dell'EPPO. Il procuratore capo europeo può, inoltre, delegare a ciascun sostituto, nominato secondo la procedura tratteggiata dall'art. 26 del Regolamento in analisi, compiti specifici o responsabilità tematiche od organizzative, informandone contestualmente il collegio (art. 27 par. 1). Ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 28, le funzioni di sostituto sono esercitate sotto la supervisione del procuratore capo europeo.

Specularmente alla procedura di selezione e nomina dei sostituti, il Regolamento disciplina le dimissioni e la revoca dell'incarico, che può verificarsi all'esito di gravi violazioni della fiducia nutrita dal collegio nei confronti del sostituto stesso (art. 29, par. 2). Più nel dettaglio, la revoca è disposta con decisione assunta dal collegio a maggioranza di due terzi, su richiesta del procuratore capo europeo, non senza aver prima proceduto all'audizione del sostituto interessato, il quale, nel frattempo, resta escluso dalla votazione.

Il sostituto che intenda dimettersi dall'incarico deve, invece, informarne per iscritto il suo supervisore almeno tre mesi prima della data prevista per le dimissioni (art. 29, par. 1).

Quanto ai *procuratori europei* (v. capo 4 del titolo II), gli artt. 30 e 31 si occupano di disciplinare, rispettivamente, la sostituzione interna tra procuratori europei (in caso di assenza o di impossibilità di svolgere le attività per un breve periodo) e il subentro di un procuratore europeo delegato nelle funzioni di procuratore europeo *ad interim*, la cui nomina è riservata al collegio, su proposta di ciascun procuratore europeo. La cessazione delle funzioni del procuratore *ad interim* coincide, peraltro, con il momento in cui il procuratore europeo sostituito possa riprendere la propria attività ovvero con la nomina di un nuovo procuratore europeo. In ogni caso, il periodo di sostituzione, che di regola ha una durata pari a tre mesi, può essere prorogato dal collegio per tutto il tempo reputato necessario (art. 31, par. 3).

La successiva disposizione riguarda il sistema di assegnazione e riassegnazione dei casi ai procuratori europei, sulla scia di quanto già previsto in relazione alle camere permanenti. L'aspetto caratteristico risiede nella possibilità di attivare un'interlocuzione diretta con il procuratore capo europeo, da parte dei singoli procuratori europei, ogniqualvolta si ravvisino esigenze correlate al carico di lavoro pendente o alla presenza di situazioni che possano dar luogo a conflitti di interesse.

Qualora venga disposta la riassegnazione, il caso viene trasmesso a un altro procuratore che sia in grado di svolgere adeguatamente i propri compiti, avuto riguardo al livello di conoscenza del sistema giuridico e della lingua alla luce delle circostanze specifiche (art. 32, par. 5).

I *procuratori europei delegati*, la cui disciplina è racchiusa nel capo 5 del Regolamento, sono nominati dal collegio, su proposta del procuratore capo europeo. A tal proposito, l'art. 33 rimanda all'art. 17, par. 2, del regolamento (UE) 2017/1939 per l'individuazione dei requisiti e delle garanzie di indipendenza che essi devono offrire. Successivamente, l'attenzione si sposta sul coordinamento delle loro attività, che il procuratore capo può delegare ai procuratori europei (art. 34), e sulla loro reciproca sostituzione, nel caso di assenza temporanea dovuta a malattia o ad altra indisponibilità (art. 35).

Il titolo II si chiude con due disposizioni (artt. 36 e 37) dedicate al *direttore amministrativo*, focalizzandosi, in particolare, sulle modalità di selezione e nomina – anche del gruppo di esperti che lo affianca – e sulla valutazione dei risultati ottenuti durante l'espletamento dell'incarico, al cui esito positivo può conseguire la proroga del mandato, per una sola volta e per un periodo non superiore a quattro anni, da parte del collegio e su proposta del procuratore capo europeo.

Una parte cospicua del Regolamento concerne gli *aspetti operativi*, cui è interamente dedicato il titolo III. La suddivisione in quattro capi rispecchia le fasi in cui si snoda la procedura investigativa, che muove dalla registrazione e verifica delle informazioni acquisite, funzionale a compiere le valutazioni inerenti all'avvio delle indagini da parte della Procura europea o all'esercizio del potere di avocazione di un caso, per poi addentrarsi nella disamina delle specifiche modalità di svolgimento e conduzione delle indagini medesime.

Più nel dettaglio, il primo *step* è rappresentato dalla registrazione elettronica delle informazioni ricevute dall'EPPO, ai sensi dell'art. 24 del regolamento istitutivo, incluse quelle provenienti da privati (art. 38, par. 7), il cui contenuto è individuato puntualmente dall'art. 38. Una disciplina peculiare è dettata

per le informazioni contenenti dati personali che, in ragione della loro particolare delicatezza, sono contrassegnate come tali all'interno del sistema automatico di gestione dei fascicoli e possono essere trattate soltanto in presenza di determinate condizioni (art. 38, par. 6).

Come si anticipava, la registrazione è funzionale a consentire a un procuratore europeo delegato di valutare l'opportunità di avviare un'indagine o di avocare un caso (art. 40). Si tratta, evidentemente, di un passaggio di cruciale importanza, che determina le sorti del prosieguo dell'attività dell'EPPO. In particolare, se, all'esito di tale verifica, il procuratore europeo delegato opta per l'esercizio della competenza della Procura europea, avviando un'indagine o avocando un caso, si apre un fascicolo (a cui è assegnato un numero di identificazione) all'interno del quale sono contenute diverse categorie di informazioni compiutamente indicate (art. 41).

In caso contrario, incombe sul procuratore europeo delegato l'onere di motivare la decisione negativa, che viene comunque comunicata al procuratore europeo responsabile dell'assegnazione e il sistema automatico di gestione dei fascicoli attribuisce a una camera permanente il riesame, che deve essere effettuato entro venti giorni dall'assegnazione stessa, salvo proroghe (art. 42, par. 1 e 4).

A tal proposito, si rileva che la camera permanente investita del riesame ha facoltà di invocare l'assistenza del personale dell'EPPO, al fine di adottare una decisione più informata. L'esito può essere duplice. Se la camera permanente impartisce al procuratore europeo delegato istruzioni per attivare l'indagine o per avocare il caso, in capo a questi non residuano margini di valutazione (art. 42, par. 5). Altrimenti, opera una sorta di meccanismo di silenzio-accoglimento, prevedendosi che, in mancanza di alcuna indicazione, l'iniziale decisione del procuratore europeo delegato si considera confermata (art. 42, par. 6).

L'ultima parte della norma in oggetto si riferisce, invece, all'ipotesi in cui la decisione di non avviare un'indagine sia determinata dall'incompetenza dell'EPPO rispetto alla condotta criminosa segnalata. In tal caso, è necessario trasmettere alle autorità nazionali competenti sia le informazioni ricevute in origine, sia, ove consentito, quelle successivamente emerse durante le verifiche.

Il compito di condurre l'indagine spetta al medesimo procuratore europeo delegato che ha formulato la decisione di avviarla o di avocarla, il quale è tenuto a redigere ed aggiornare periodicamente una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, contenente un piano indicativo delle attività investigative e qualsiasi sviluppo significativo dell'indagine (art. 44). In particolare, la relazione in oggetto, che resta custodita all'interno del sistema automatico di gestione dei fascicoli, deve contenere l'indicazione delle misure investigative pianificate e adottate e i relativi risultati, qualsiasi modifica inerente all'indagato o ai reati oggetto dell'indagine o alle vittime, le prove ritenute importanti, nonché eventuali richieste di riesame avverso qualsiasi atto o documento del procuratore incaricato del caso. Inoltre, nella relazione deve essere riportata una breve sintesi del contenuto di comunicazioni, atti o decisioni indirizzati a uno Stato membro o a una persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro.

Del monitoraggio delle indagini è investita, invece, una camera permanente selezionata su base casuale, la quale ha facoltà di accedere e visionare in qualsiasi momento le informazioni contenute nel fascicolo conservato nel sistema automatico, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 45. L'attività di monitoraggio si traduce essenzialmente nello svolgimento di verifiche periodiche, secondo un calendario fissato dal presidente ovvero ogniqualvolta ne sia fatta richiesta in tal senso da parte di uno dei suoi membri permanenti, dal procuratore europeo, che funge da supervisore, o dal procuratore europeo delegato che conduce l'indagine.

L'art. 46 del Regolamento affronta, poi, la tematica delle istruzioni che sono fornite, nel corso dell'attività investigativa, dalla camera permanente di monitoraggio ai procuratori incaricati dei casi e che possono concernere l'adozione o l'astensione dall'adozione di specifiche misure. Nondimeno, il procuratore che riceve le suddette istruzioni non è tenuto ad accoglierle passivamente, essendogli riconosciuto il potere di discostarsene, qualora le ritenga contrarie al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile (art. 47, par. 1). In siffatta ipotesi, si apre una breve fase interlocutoria con la camera permanente, alla quale il procuratore può proporre alcune modifiche o la revoca delle istruzioni ricevute.

In caso di respingimento della richiesta, si consente la proposizione del riesame al procuratore capo europeo, il quale, dopo aver valutato le osservazioni trasmesse dal presidente della camera permanente, può investire della questione un'altra camera. La camera permanente così designata deve, dunque, addivenire ad una decisione definitiva circa la legittimità delle istruzioni impartite, con la partecipazione del procuratore europeo incaricato della supervisione.

Le successive disposizioni fissano la disciplina del riesame degli atti adottati dai procuratori europei

delegati, consentito se previsto, a livello interno, dal diritto nazionale di uno Stato membro (art. 48), della riassegnazione di un caso a un altro procuratore europeo delegato, su proposta motivata del procuratore incaricato della supervisione (art. 49), ovvero a un procuratore delegato di un altro Stato membro (art. 50), la cui decisione definitiva spetta alla camera permanente.

Una norma ad *hoc* è riservata agli istituti della riunione e separazione dei casi (art. 51), entrambe proponibili alla camera permanente di monitoraggio, prevedendo la registrazione di ogni decisione nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

L'art. 52 contempla l'ipotesi dello svolgimento delle indagini da parte del procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale deve richiederne l'approvazione alla camera permanente, indicandone i motivi. In caso di accoglimento della domanda, eventualmente all'esito della ricezione di ulteriori chiarimenti da parte del procuratore europeo delegato, la decisione, oltre ad essere registrata, è comunicata anche alle autorità nazionali.

È poi possibile che una misura investigativa specifica sia oggetto di assegnazione da parte del procuratore europeo delegato incaricato del caso a un altro procuratore europeo delegato, chiamato a prestare assistenza nell'esecuzione di detta misura entro un termine prestabilito. A fronte di indagini transfrontaliere particolarmente complesse, si rende inoltre opportuno organizzare una riunione di coordinamento presso l'ufficio centrale dell'EPPO (art. 53, par. 4), al fine di garantire un'efficace prosecuzione dell'attività investigativa.

L'ipotesi di misure investigative dai costi eccezionalmente elevati è presa in considerazione dall'art. 54, ove si consente al procuratore europeo delegato di avanzare una richiesta motivata all'indirizzo della camera permanente, preordinata all'ottenimento di un contributo parziale, precisandone l'importo. L'accoglimento di tale richiesta implica il coinvolgimento del direttore amministrativo, il quale viene informato della decisione e dell'importo che s'intende concedere.

Venendo, ora, agli epiloghi, l'art. 55 prevede anzitutto la possibilità che la camera permanente deleghi, prima della conclusione delle indagini, il proprio potere decisionale al procuratore europeo incaricato della supervisione, rinviando all'art. 10, par. 7, del regolamento (UE) 2017/1939 per la determinazione delle coordinate entro le quali ciò è consentito.

Nell'ambito della fase di chiusura delle indagini, fondamentale rilievo assume la norma di cui all'art. 56, ove si prevede che, qualora l'indagine sia da ritenersi conclusa, il procuratore europeo delegato deve presentare una relazione che contiene, tra l'altro, una proposta motivata di esercitare l'azione penale ovvero, a seconda dei casi, di archiviare il procedimento o di rinviarlo alle autorità nazionali competenti (art. 56, par. 1, lett. c). La trasmissione della relazione finale alla camera permanente, unitamente al progetto di decisione redatto dal procuratore europeo delegato, è accompagnata dall'intervento e dal coinvolgimento attivo del procuratore europeo incaricato della supervisione, il quale può eventualmente presentare proprie osservazioni. Sotto il profilo delle decisioni spettanti alla camera permanente, si evidenzia l'ampio margine di discrezionalità di cui essa gode, potendo modificare la decisione proposta dal procuratore europeo delegato, adottarne una diversa o incaricarlo della prosecuzione delle indagini, indicando le specifiche attività da svolgere.

Per quanto attiene al rinvio dei casi alle autorità nazionali (art. 57), esso può essere disposto in qualsiasi momento, con la precisazione che, allorquando si proceda per reati che hanno causato o rischiano di arrecare un danno agli interessi finanziari dell'Unione europea di valore inferiore a 100.000 euro e l'autorità nazionale competente non risponda entro 30 giorni dal ricevimento della decisione del rinvio, il procuratore europeo delegato prosegue l'indagine oppure procede a norma dell'art. 56, dedicato alla chiusura delle indagini.

Diversamente, la richiesta di archiviazione di un caso relativo a un reato indissolubilmente legato a una condotta criminale che rientra nella competenza materiale dell'EPPO ai sensi dell'art. 22, par. 1, del regolamento (UE) 2017/1939, postula l'avvio di consultazioni con le autorità nazionali (art. 58).

Un ulteriore istituto che trova espressa disciplina all'interno del titolo III consiste nella riapertura delle indagini (art. 59), che può essere disposta a seguito della sopravvenienza di informazioni inerenti a fatti non conosciuti al momento della decisione di archiviazione e che possono giustificare ulteriori investigazioni. In particolare, la valutazione dei fatti nuovi è demandata al procuratore europeo delegato, il quale redige una relazione sull'incidenza che questi hanno sull'archiviazione, specificando la necessità o meno di proseguire nell'attività d'indagine. Anche in questo caso, la questione è decisa dalla camera permanente senza indebito ritardo.

Da ultimo, l'art. 60 stabilisce che, nei procedimenti instauratisi dinanzi agli organi giurisdizionali na-

zionali, la rappresentanza della Procura europea spetta, in linea di principio, ad un procuratore europeo delegato, il quale redige e aggiorna periodicamente una relazione relativa agli eventuali sviluppi significativi del procedimento.

Il Regolamento dedica, poi il titolo IV, da un lato, al diritto di accesso al *sistema automatico di gestione dei fascicoli*, ispirandosi a un criterio di stretta necessità e delimitandone la fruibilità soltanto ad alcuni soggetti, laddove occorra far fronte ad eccezionali esigenze di riservatezza, e, dall'altro, al controllo incrociato di tutte le informazioni custodite all'interno di tale sistema.

La *protezione dei dati personali* è oggetto di una specifica regolamentazione nell'ambito del titolo V, dove sono enunciati, in apertura, i principi generali che devono presiedere alle modalità di trattamento e conservazione degli stessi.

Gli artt. 66 e 67, collocati all'interno del titolo VI (intitolato *relazioni con i partner*), si soffermano sui rapporti di cooperazione che l'EPPO può stabilire e mantenere non solo con istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione o con le autorità degli Stati membri dell'Unione europea che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull'istituzione dell'EPPO, ma anche con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali, mediante la conclusione di accordi di lavoro o l'istituzione di punti di contatto.

Infine, il VII e ultimo titolo del Regolamento interno contiene le *disposizioni finali*, tra cui meritano di essere menzionate la norma relativa al conflitto di interessi, effettivo o potenziale, che, minando l'indipendenza dei procuratori, può comportare la riassegnazione del caso (art. 69), e quella che riguarda le modifiche del regolamento medesimo, da adottare a maggioranza di due terzi dal collegio, su proposta motivata del procuratore capo europeo – previa l'eventuale consultazione del direttore amministrativo – o di qualsiasi procuratore europeo (art. 70).